INAIL

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
Dipartimento territoriale di Milano

Seminario
"Le verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro"

Intervento: "Il ruolo dell'INAIL e le attrezzature del gruppo SP e SC"

a cura di Michele De Mattia

Milano, *5 ottobre 2012* – Assimpredil, Ance, Via San Maurilio 21 Milano

Premesse

Il D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008. L'art. 71 comma 13 rimanda la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche quando l'ISPESL non effettui la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta o l'ASL non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.

In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n° 111 è stato pubblicato il **D.M. 11 aprile 2011** che **disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'Allegato VII del Dlgs 81/08, nonché **i criteri per l'abilitazione dei soggetti** di cui all'art.71 comma 13 del medesimo decreto legislativo.

Il D.M. 11 aprile 2011, la cui *entrata in vigore* era originariamente prevista entro 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U. (28 luglio 2011), a seguito della proroga stabilita con decreto ministeriale 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n. 19 del 24 gennaio 2012 **entra in vigore** entro 390 giorni dalla pubblicazione nella G.U., ovvero ***il 23 maggio 2012.***

Il D.M. 11/4/2011 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (30 aprile 2011), limitatamente all'Allegato III (relativo alle modalità per l'abilitazione, il controllo, e il monitoraggio dei soggetti abilitati, pubblici o privati) che però riguarda esclusivamente i soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche.

L’INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), *l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL*

INAIL

Struttura Settore CVR

L'INAIL – Settore Certificazione, Verifica è Ricerca, è organizzato in 7 dipartimenti centrali, 8 centri di ricerca e 36 dipartimenti territoriali - UOT Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca, nel seguito brevemente *UOT CVR,* ciascuno di questi ultimi competenti per territorio a livello interprovinciale

INAIL

Dipartimenti Territoriali della Lombardia INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica

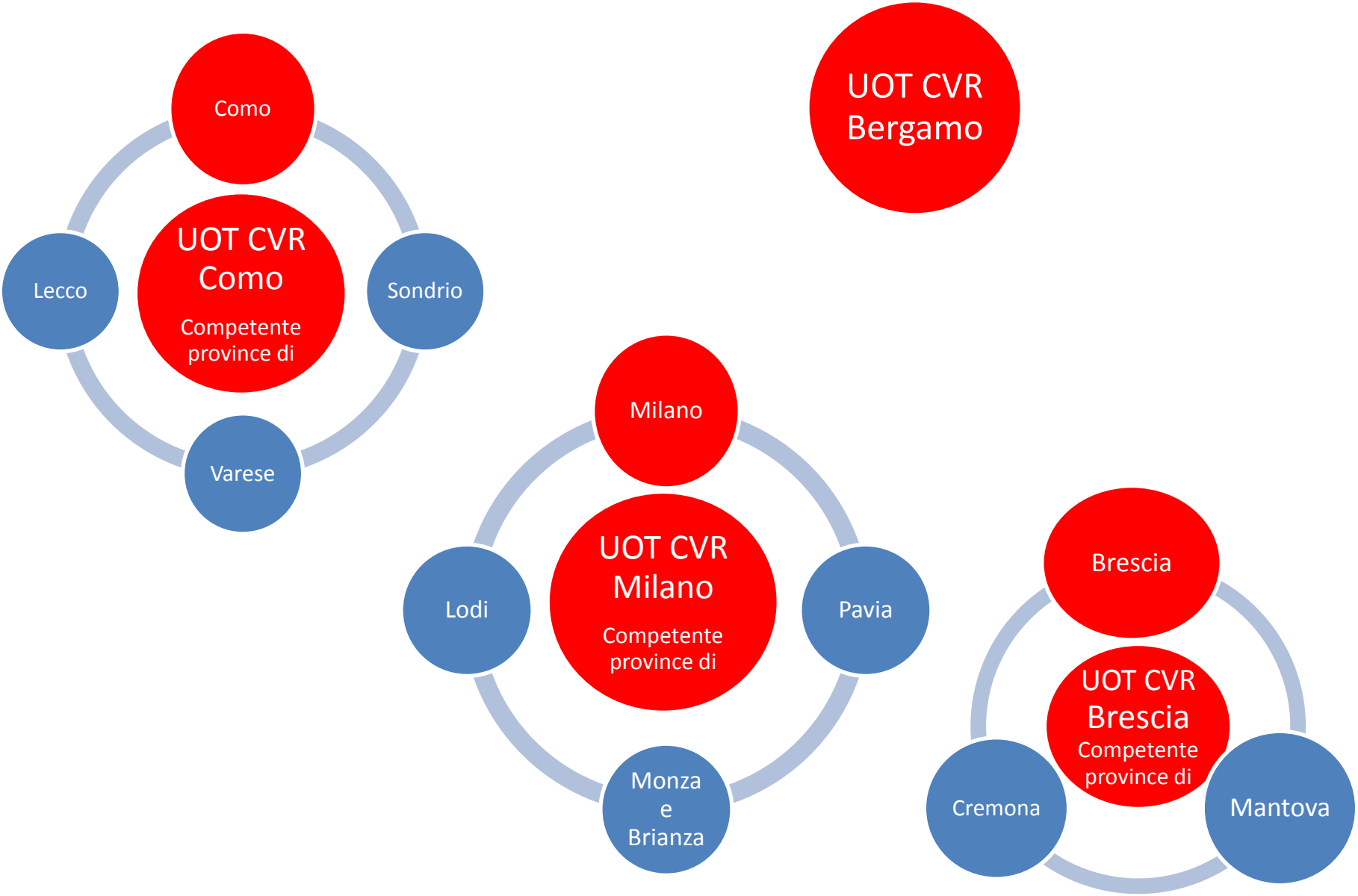

ATTIVITA'

PREVALENTEMENTE SVOLTE IN REGIONE LOMBARDIA

DA INAIL Settore Ricerca Certificazione e Verifica

Unità Operativa Territoriale di Milano

CONTROLLO

Attrezzature e Impianti

Stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante

FORMAZIONE

Operatori nei Settori di Competenza INAIL CVR

CONSULENZA

Partecipazione
Commissioni
Comitati
Convegni

INAIL

Le UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI garantiscono

- **Attività di <u>certificazione</u> nell'ambito delle direttive di prodotto**

PED, TPED, SPV, ATEX

verifiche di primo impianto ovvero di messa in servizio ai sensi dell'art.4 del DM 329/94 (la prima verifica periodica secondo modalità di cui all'allegato II del DM 11.04.2011 è distinta sia per tipologia che cronologia)

INAIL EX ISPESL
Organismo Notificato N. 0100

IMPIANTI DI TERRA E DISPOSTIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Riferimento Legislativo D.P.R. 462/01
Denuncia Impianto con apposito modello di trasmissione (datore di lavoro)
Allegati: Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico all'INAIL e all'ASL/ARPA
- D.M. 37/08 ex legge 46/90 -

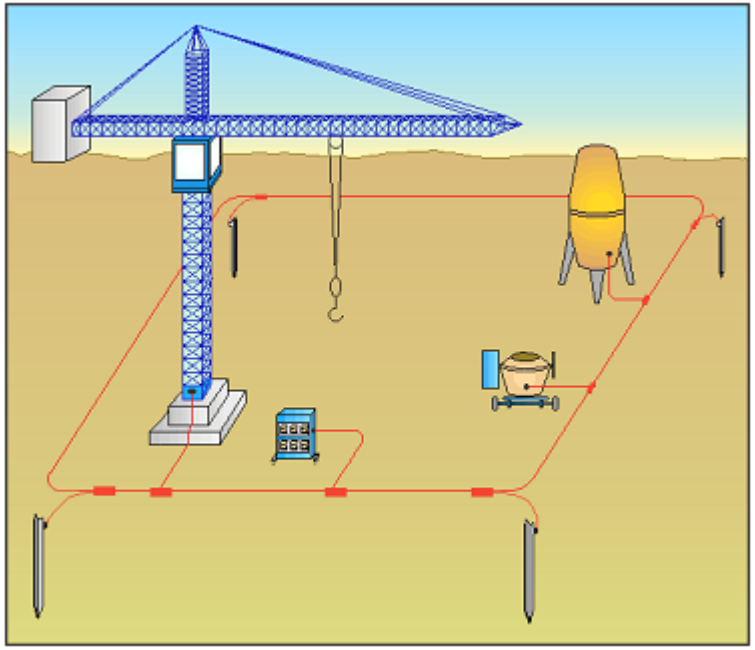

INAIL RCV effettua verifiche a campione su impianti di terra e scariche atmosferiche di nuova installazione.
L'ASL/ARPA effettua l'omologazione degli impianti elettrici con pericolo di esplosione.

Gli organismi abilitati e le ASL/ARPA effettuano le verifiche periodiche su:
-impianti di terra e scariche atmosferiche (ogni 5 anni ad eccezione di cantieri e locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio ogni 2 anni)
-impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (verifica ogni 2 anni)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ad Acqua Calda e Acqua Surriscaldata

CONTROLLO

Attrezzature Impianti

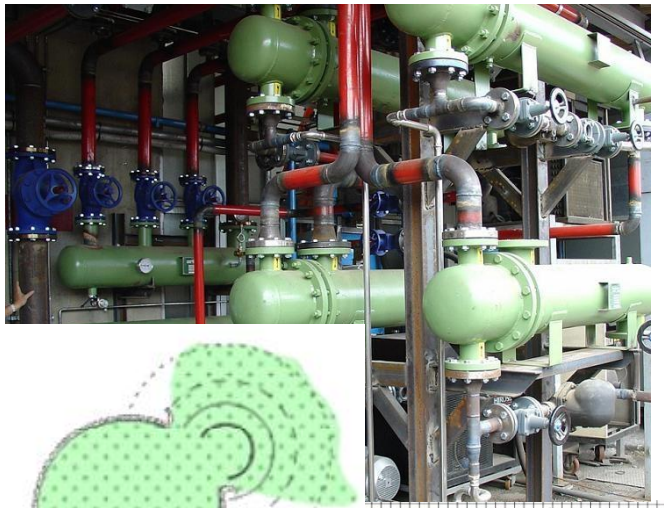

Centrale termica
(Aziende – Condomini)

Impianti installati in
ambienti di vita e di lavoro
Generatori di calore con Potf > 35 kW
Acqua calda in pressione con T≤110 °C

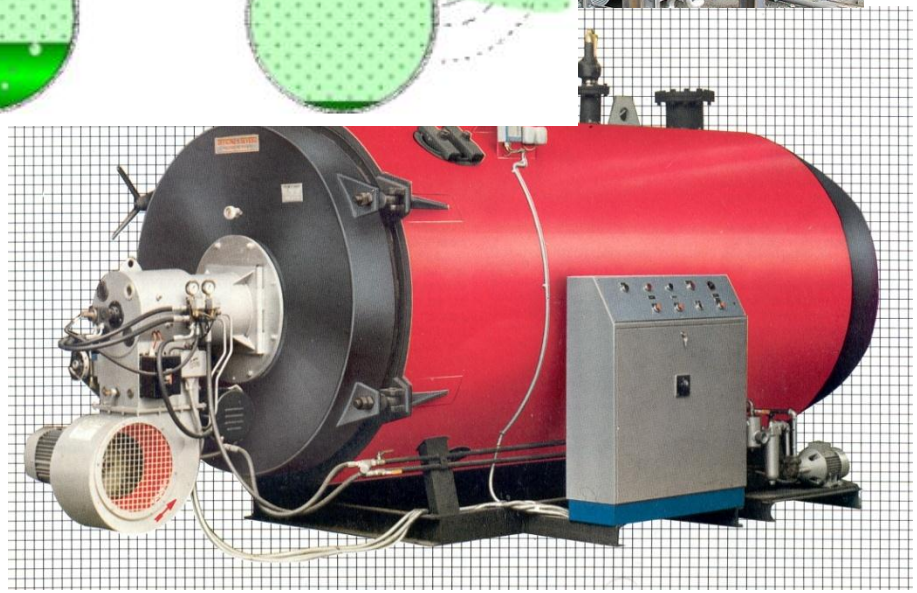

Generatore di A. S. (Aziende)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ad Acqua Calda e Acqua Surriscaldata

CONTROLLO

Attrezzature Impianti

D.M.1/12/1975
(Raccolta R e Raccolta H)

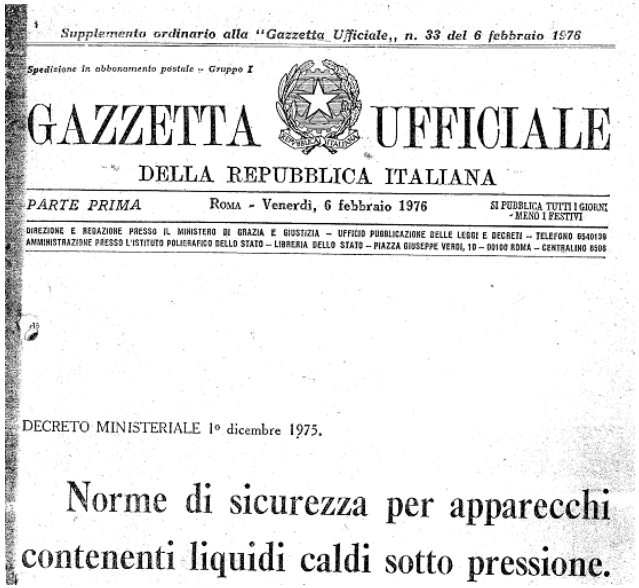

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 33 del 6 febbraio 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 febbraio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI - MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

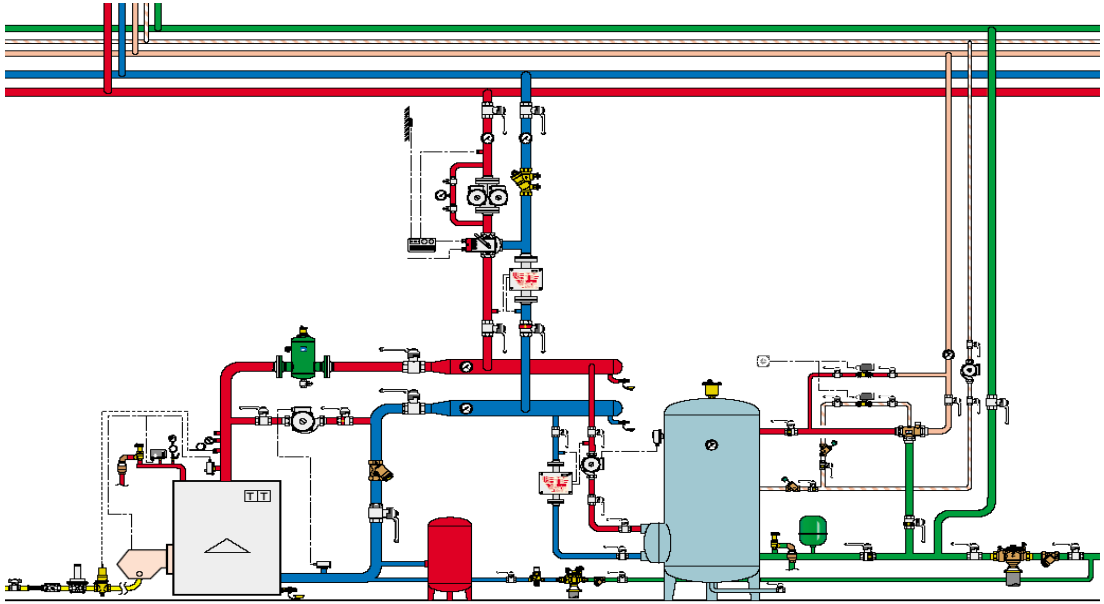

ATTIVITA' TECNICA INAIL EX ISPESL

Esame Documentazione

Verifica Impianto (>35 kW) e Prima Periodica (>116 kW Ambienti Lavoro)

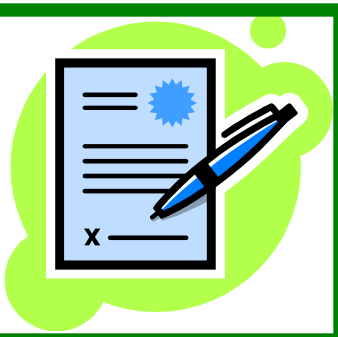

ATTREZZATURE A PRESSIONE

Partecipazione Commissioni

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974 (*G.U.* 16 aprile 1974, n. **99** e modificato con D.M. 7 febbraio 1979, nella *G.U.* 13 marzo 1979, n. **74**).

Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Commissione Esami Abilitazione Conduzione Generatori Di Vapore

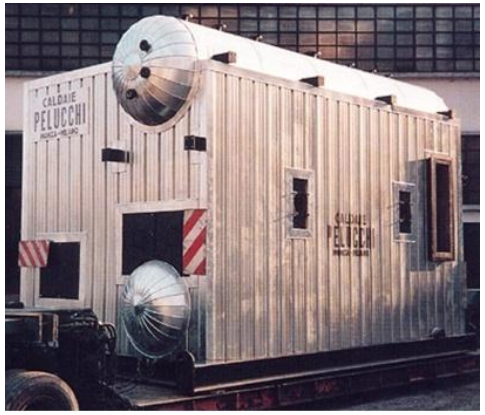

ATTIVITA' TECNICA INAIL Settore RCV

Esame
Requisiti Ammissione
Libretti Tirocinio

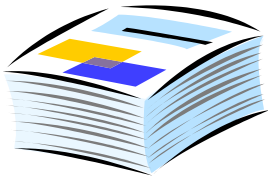

Esame
Teorico-Pratico

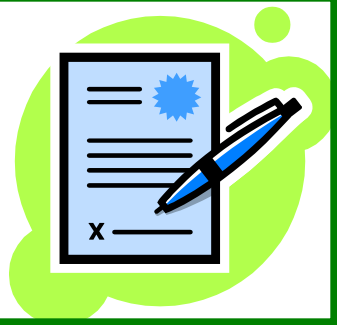

FORMAZIONE
CONSULENZA
COMMISSIONI

Ascensori

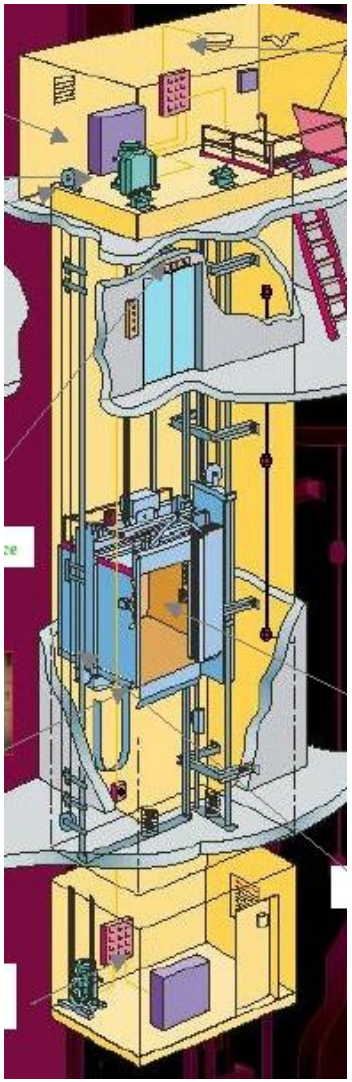

Partecipazione alla Commissione Prefettizia per l'Abilitazione del Personale Addetto alla Manutenzione degli Ascensori, Montacarichi, Piattaforme Elevatrici Verticali per Disabili, Montascale.

- ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 30 aprile 1999 e s.m.i.-

COMMISSIONI

CONSULENZA

Partecipazione con propri esperti alla redazione di Normazione

UNI

CTI

CEI

Pubblicazione articoli e libri

in collaborazione con la sede centrale di Roma del DTS, istruttorie tecniche per conto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della sorveglianza del mercato della direttiva macchine (D.P.R. 24/7/1996, n. 459, ora DLgvo n. 17 del 27.01.2010)

Attività di consulenza, informazione e formazione e assistenza, a titolo oneroso, in collaborazione con la sede centrale RCV di Roma ed altri dipartimenti territoriali

FORMAZIONE CONSULENZA

- Corso di formazione per RSPP e ASPP aggiornato al T.U. D.Lgs. 81/08.
- Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP sul T.U. D.Lgs. 81/08.
- Corso di aggiornamento sul Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili" del Testo Unico sulla Sicurezza.
- Corso di formazione per datori di lavoro ai sensi dell' ex D.Lgs. 626/94 aggiornato al T.U. D.Lgs. 81/08.
- Corso di formazione per RLS aggiornato al T.U. D.Lgs. 81/08.
- Corso di formazione PED, TPED e ATEX.
- Corso di formazione sui Carrelli Elevatori, Trattori e Mezzi di sollevamento.
- Corso di formazione per gli addetti ai lavori in quota aggiornato al T.U. D.Lgs. 81/08.
- Corso di formazione per elettricisti aggiornato al T.U. D.Lgs. 81/08.
- Corso di formazione per l'individuazione, la gestione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

CONTROLLO

Stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante

Partecipazione Comitati

D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.

DIRETTIVE "SEVESO"

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

INAIL

Settore RCV

ARPA LOMBARDIA

ATTIVITA' TECNICA INAIL Settore RCV

GdL (VVF-INAIL ex ISPESL-ARPA)

Esame Rapporti di Sicurezza

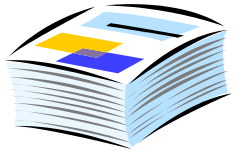

Sopralluoghi

Parere CTR

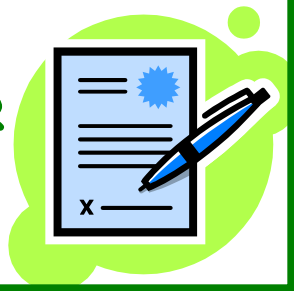

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.

CONTROLLO

Stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante

Partecipazione Commissioni

D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i
- art.6
- art.8

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

INAIL

ARPA LOMBARDIA

ATTIVITA' TECNICA INAIL Settore RCV

Commissione MATTM
Verifica Ispettiva
su SGS

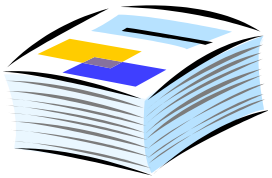

Rapporto Finale
Ispezione

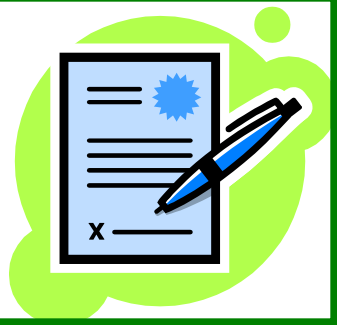

CONTROLLO

Attrezzature
Impianti

ATTREZZATURE DI LAVORO

D.Lgs. n. 81/2008 art. 71, comma 11

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 101 del 30 aprile 2008 - Serie generale

Spedizione abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 aprile 2008 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 108/L

"TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. **81**.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

D.M. 11/04/2011

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 29 aprile 2011 - Serie generale

Spedizione abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 29 aprile 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

N. 111

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 aprile 2011.

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

ATTIVITA' TECNICA INAIL EX ISPESL

NO Esame Documentazione

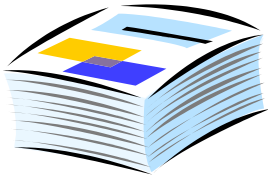

Verifica Funzionamento e compilazione scheda tecnica

Le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011 si applicano alle sole attrezzature di lavoro elencate all'allegato VII del DLgs. 81/2008

Per la prima Verifica periodica delle attrezzature di lavoro l'INAIL che è il titolare della funzione può avvalersi di:

ASL/ARPA o DPL

solo previo accordo
art. 2 comma 3 del DM 11.04.2011

In assenza di accordi il soggetto titolare della funzione (INAIL per la 1° VP e ASL/ARPA per VPS) potrà avvalersi esclusivamente dei soggetti pubblici e privati abilitati

ALCUNI DATI

Anno 2011	U.O.T C.V.R. MILANO	U.O.T. C.V.R. BRESCIA
N° RICHIESTE OMOLOGATIVE/ CERTIFICATIVE/VERIFICHE	11255	9850
N° VERIFICHE EFFETTUATE	3566	2036
N° ATTIVITA' PED 97/23/CE	228	467

INAIL

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:

la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso,

lo stato di manutenzione e conservazione,

il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro,

l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Pertanto, le verifiche periodiche:

NON sono collaudi, né omologazioni;

NON sono attività di consulenza;

NON sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari).

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, per "prima verifica" si intende la prima delle verifiche periodiche; *la prima verifica prevede, di diverso rispetto alle verifiche periodiche successive, solo la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro,* che servirà alla registrazione dei dati identificativi e delle caratteristiche tecniche principali dell'attrezzatura, allo scopo di costituire un riferimento per le verifiche periodiche successive (vedi all. IV D.M. 11/4/2011).

INAIL

Il D.M. 11 aprile 2011 ha introdotto nuove funzioni

controllo dell'operato dei soggetti abilitati, nonché di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata

INAIL

Uso di attrezzature di lavoro

D.Lgs.9 aprile 2008 n°81

“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

D.Lgs.3 agosto 2009 n°106 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81”

Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali

Macchine

Direttiva 2006/42/CE

INAIL

Nell'ambito della Sicurezza nei luoghi di lavoro, due sono i filoni di Direttive che l'Unione Europea predispone:

Le Direttive "Sociali" (ex art.118 del trattato di Roma)

Le Direttive di "Prodotto" (ex art.110 del trattato di Roma)

Le prime danno **i requisiti minimali** che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nel loro contesto sociale.

Le seconde (di prodotto) devono assicurare il "libero scambio" dei prodotti (anche destinati al mondo del lavoro) e per questo indicano i **"requisiti essenziali" di sicurezza** che devono essere applicati perché tali prodotti possano, direttamente dal costruttore, essere posti sul mercato o in servizio ovvero "a disposizione per la prima volta" nell'Unione Europea, anche a titolo non oneroso.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 18

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

Direttiva Macchine 2006/42/CE dal 29.12.2009
recepita in Italia con DLgvo n. 17 del 27.01.2010
(S.O.G.U. n. 41 del 19.02.10)

L'Italia l'ha recepita fuori tempo massimo, il tempo utile imposto dall'UE era il 29.12. 2009

sostituisce la direttiva 98/37/CE recepita in Italia, nella prima versione 89/392/CE con DPR 459/96, dal 21.09.1996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 459 DEL 24/07/1996
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Art. 11. - Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. *Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.*

D.Lgvo 81/08 e s.m.i

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDULE

CAPO I
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Artt.

69 Definizioni
70 Requisiti di sicurezza
71 Obblighi datore lavoro
72 Obblighi noleggiatori e concedenti in uso
73 Informazione e formazione

CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE

ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE

ALLEGATO VIII
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69. *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70. *Requisiti di sicurezza*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 71. *Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 71. *Obblighi del datore di lavoro*

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 73. *Informazione e formazione*

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 72. *Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Conformità ai requisiti di sicurezza ed uso delle macchine

Macchine non marcate CE
(Modifiche per migliorare la sicurezza che non cambiano le modalità di utilizzo previste dal fabbricante)

Conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgvo 81/08

Macchine marcate CE

Uso delle macchine (attrezzature di lavoro)

DPR 547/55
Dlgvo 626/94

Conformi "Direttiva macchine 2006/42/CE" Dlgvo 27.01.2010 N°17

Norme armonizzate di tipo A
(generali)

Norme armonizzate di tipo B
di carattere intermedio fra il prestazionale e il prescrittivo

Norme armonizzate di tipo C
(specifiche categorie di macchine)

Altre norme tecniche

Il Datore di lavoro adotta misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle dell'allegato VI

Norme di buona tecnica
Es. indagini supplementari di cui al DM 11.04.2011 p.2 lettera c) All.II
UNI ISO 9927-1 e ISO 9927-3 per app. soll e la norma CNR 10021 per strutture di acciaio di app. soll

buone prassi

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

linee guida

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Obiettivi del legislatore

Azzerare l’arretrato

Fornire certezze al datore di lavoro circa l’effettuazione delle verifiche periodiche nei termini temporali sui tempi delle verifiche periodiche di cui al comma 11 dell’art.71 del Dlgs 81/08

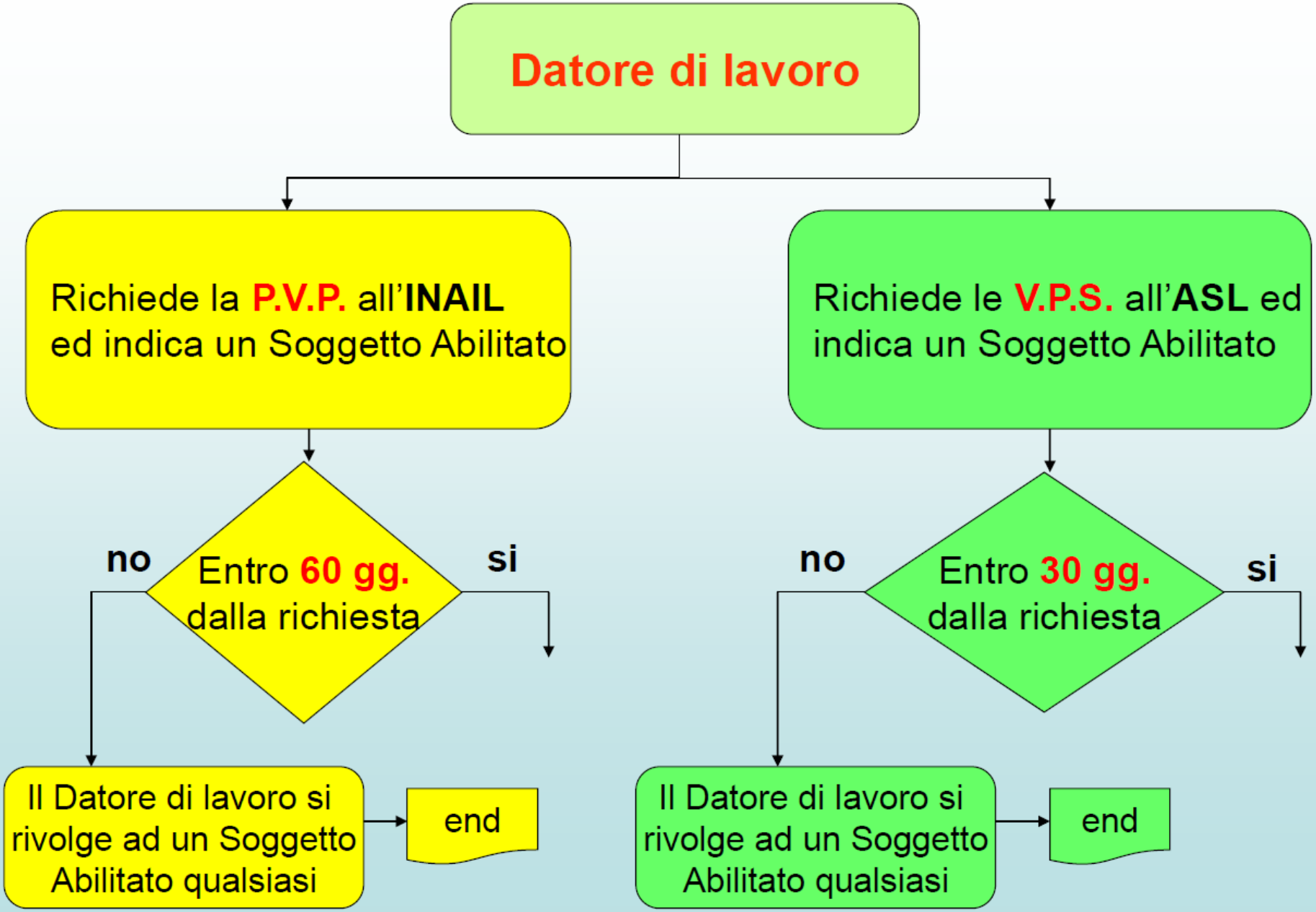
Datore di lavoro
Richiede la P.V.P. all'INAIL ed indica un Soggetto Abilitato
Richiede le V.P.S. all'ASL ed indica un Soggetto Abilitato
Entro 60 gg. dalla richiesta
no
si
Entro 30 gg. dalla richiesta
no
si
Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
end
Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
end

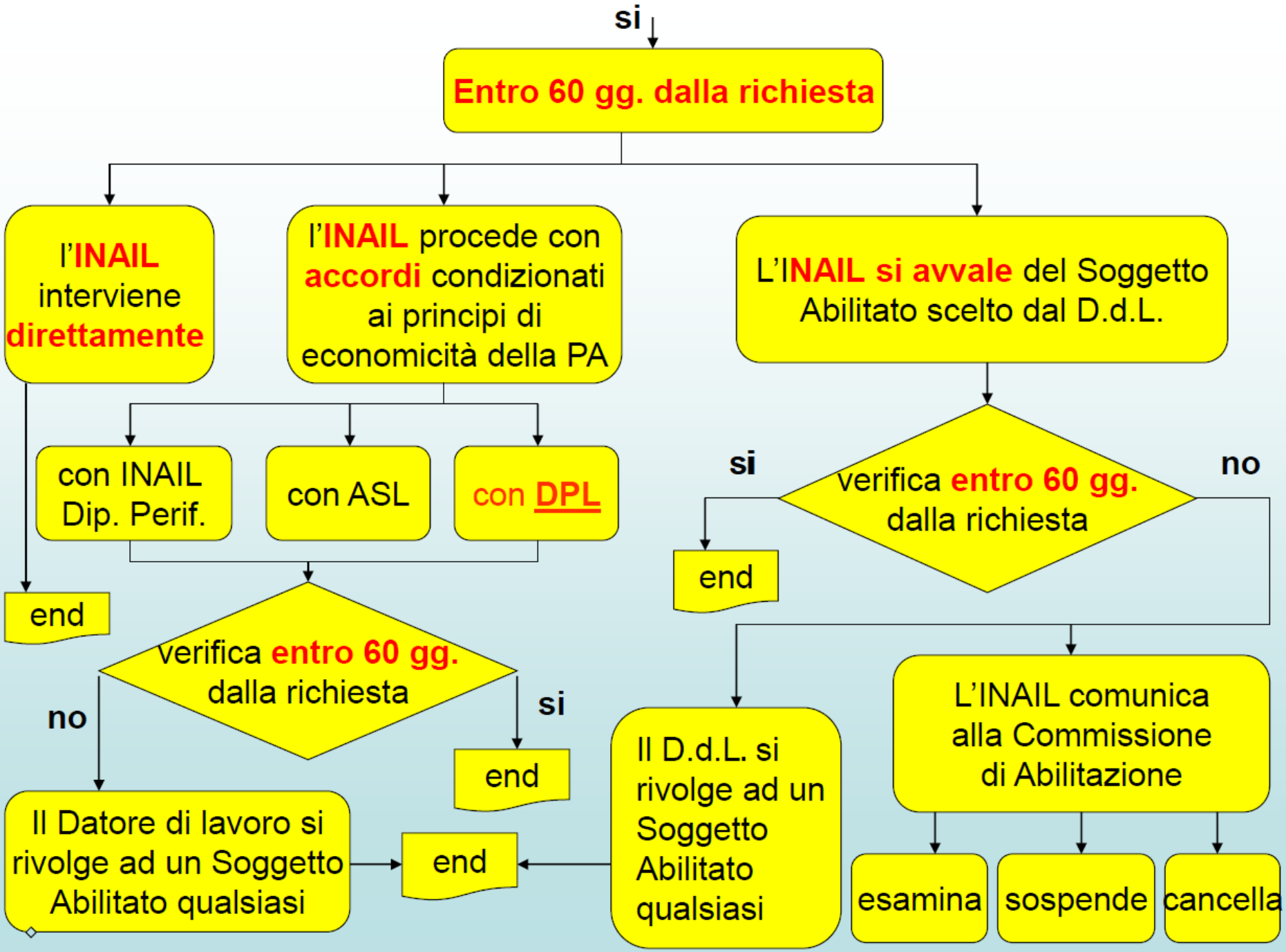
si
Entro 60 gg. dalla richiesta
l'INAIL interviene direttamente
l'INAIL procede con accordi condizionati ai principi di economicità della PA
L'INAIL si avvale del Soggetto Abilitato scelto dal D.d.L.
con INAIL Dip. Perif.
con ASL
con DPL
end
verifica entro 60 gg. dalla richiesta
no
si
end
verifica entro 60 gg. dalla richiesta
si
no
end
Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
end
Il D.d.L. si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
L'INAIL comunica alla Commissione di Abilitazione
esamina
sospende
cancella

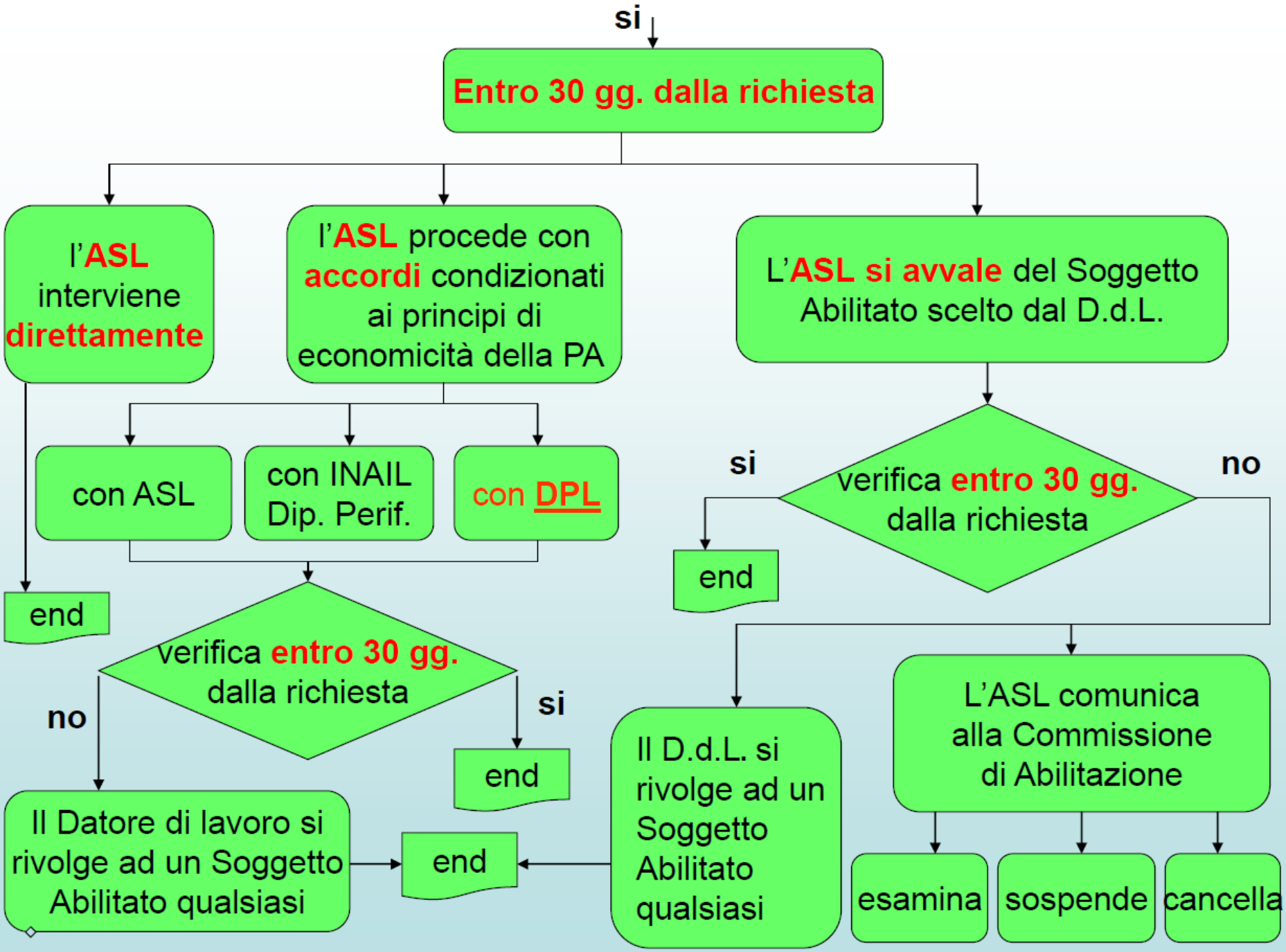
si
Entro 30 gg. dalla richiesta
l'ASL interviene direttamente
l'ASL procede con accordi condizionati ai principi di economicità della PA
L'ASL si avvale del Soggetto Abilitato scelto dal D.d.L.
con ASL
con INAIL Dip. Perif.
con DPL
end
verifica entro 30 gg. dalla richiesta
no
si
end
verifica entro 30 gg. dalla richiesta
si
no
end
Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
end
Il D.d.L. si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
L'ASL comunica alla Commissione di Abilitazione
esamina
sospende
cancella

CONTROLLO
Attrezzature
Impianti

SCHEMA DI FLUSSO PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO E TECNICO

VERIFICA DI ATTREZZATURE e IMPIANTI

RICEVIMENTO RICHIESTE/DENUNCE

↓

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

↓

PAGAMENTO COMPETENZE

↓

ISTRUTTORIA TECNICA

↓

VERIFICA IN CAMPO

↓

VERBALE VERIFICA

Dopo il 23 maggio 2012

Requisiti minimi per l'accettabilità della richiesta della verifica

Procedure per l'effettuazione delle VP

Scelta del soggetto «obbligo»

Modulistica

Interruzione o sospensione dei termini dei 60 giorni

Effettuazione delle indagini supplementari

V.P. effettuate direttamente dal S.A. senza rispettare la procedura prevista dal DM 11.04.2011

Finanziamento dei costi legati all'attività di controllo dei SA, attività amm. ----

Requisiti per l'abilitazione dei SP e SP

Tariffe e quote spettanti ai S.T. INAIL/ASL

NUOVI COMPITI E RICADUTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DELL'INAIL
PUNTO CLIENTE/TELEMATIZZARE TUTTO/FLUSSO INFORMAZIONI/CARICHI DI LAVORO /SCELTA ATTREZZATURE/ ….

TIPOLOGIE ATTREZZATURE /IMPIANTI
CAMPI DI INTERVENTO

- **APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO**

  - *ANTE DIRETTIVA MACCHINE di specifica competenza INAIL*
    esame documentazione
    verifica

  - *POST DIRETTIVA MACCHINE*
    prima verifica periodica

ATTREZZATURE DI LAVORO (All. VII D. Lgs. 81/08)

Gruppo SC : Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.

Gruppo SP : Sollevamento persone

Tipologia	***Periodicità interventi***	***Foto***
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano	Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x n° di giri > 450 (m x giri/min)	Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08	

INAIL titolare della prima delle verifiche periodiche (entro 60 giorni dalla richiesta)
ASL titolare delle verifiche periodiche successive (entro 30 giorni dalla richiesta)
Dopo il decorso di tali periodi il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Art. 2 DM 11 aprile 2011

INAIL

Tipologia	***Periodicità interventi***	***Foto***
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x n° di giri > 450 (m x giri/min)	Verifica triennale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Carrelli semoventi a braccio telescopico	*Verifica annuale* Art. 71 D.Lgs 81/08	
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	*Verifica biennale* Art. 71 D.Lgs 81/08	

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	*Verifica annuale* Art. 71 D.Lgs 81/08	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annua Art. 71 D.Lgs 81/08le	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08	

INAIL titolare della prima delle verifiche periodiche (entro 60 giorni dalla richiesta)

ASL titolare delle verifiche periodiche successive (entro 30 giorni dalla richiesta)

Dopo il decorso di tali periodi il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 2 DM 11 aprile 2011

INAIL

Tipologia	***Periodicità interventi***	***Foto***
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali Art. 71 D.Lgs 81/08	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10anni	Verifiche annuali Art. 71 D.Lgs 81/08	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali Art. 71 D.Lgs 81/08	

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali Art. 71 D.Lgs 81/08	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali Art. 71 D.Lgs 81/08	

Modelli Denuncia di messa in servizio/immatricolazione e Richiesta prima verifica periodica

Delle attrezzature di lavoro, disponibili sul sito INAIL

Digitare http://www.inail.it, quindi cliccare su sicurezza sul lavoro, quindi su verifica impianti e attrezzature, quindi su modulistica.

Sollevamento

Materiali con portata superiore a 200 Kg

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 84 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 84 Kb)

Ascensori e montacarichi da cantiere

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 86 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 87 Kb)

Carrelli semoventi a braccio telescopico

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 75 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 76 Kb)

Carri raccoglifrutta

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 69 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 70 Kb)

Idroestrattori

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 86 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 87 Kb)

Ponte mobile sviluppabile su carro

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 75 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 76 Kb)

Ponti sospesi e relativi argani

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 78 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 79 Kb)

Scale aeree ad inclinazione variabile

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 74 Kb)
- Richiesta prima verifica periodica (.pdf 75 Kb

Marca da bollo

MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA

ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE CON CABINA/PIATTAFORMA GUIDATA VERTICALMENTE E PIATTAFORMA DI LAVORO AUTO SOLLEVANTE SU COLONNE

Spett.le INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Territoriale di _____

Il sottoscritto……nato a…… il……..

residente in…… via ……n……

legale rappresentante della ditta[1] ……

codice cliente INAIL ……

partita IVA…… codice fiscale……

con sede sociale in……prov. ……c.a.p.……

via …… n. …… tel. ……

esercente attività di ……

ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.

RICHIEDE

LA PRIMA VERIFICA PERIODICA DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA[2]:

Matricola[3] ……

☐ **Richiesta immatricolazione**

Costruttore:[4] ……

- Nazionalità: ☐italiana ☐estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- partita IVA ……
- codice fiscale ……
- indirizzo ……
- numero civico ……
- CAP ……
- Comune ……
- Provincia ……
- Telefono……

[1] inserire ragione sociale
[2] per ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente già messi in servizio 10 mesi prima dell'entrata in vigore del D.M 11 aprile 2011 e per le piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne già messe in servizio 22 mesi prima dell'entrata in vigore del D.M 11 aprile 2011.
[3] per i casi previsti al punto 5.1.2 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011 la richiesta di verifica assolve anche alla comunicazione di messa in servizio e il presente campo non va compilato e va barrata la casella " richiesta immatricolazione"
[4] inserire ragione sociale.

Descrizione:

☐ *Ascensore da cantiere* [5]
☐ *Montacarichi da cantiere*
☐ *Piattaforma di lavoro auto sollevante su colonne*

- numero di fabbrica ……
- data costruzione ……
- macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE ☐SI ☐NO
- modello ……
- portata massima in Kg …… comprese n. persone[6] ……

Solo per piattaforma di lavoro auto sollevante su colonne indicare se:

- ☐ Monocolonna
- ☐ Bicolonna
- ☐ Con sbalzi
- ☐ Senza sbalzi
- ☐ Lunghezza massima parti a sbalzo in metri …… (solo se si è barrato "con sbalzi")

Solo per ascensori e montacarichi da cantiere indicare se l'azionamento è:

- ☐ Idraulico
- ☐ Elettrico

Messo in servizio /Installato presso

- indirizzo ……
- numero civico ……
- CAP ……
- Comune ……

NOTE _____

_____

Indicare nominativo soggetto abilitato

Ragione sociale ……

partita IVA/codicefiscale ……

Si allega:

☐ Copia dichiarazione conformità CE
☐ Copia attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.[7]
☐ Copia autorizzazione ministeriale.[8]

Il Legale Rappresentante

Data…… ……
(Timbro e firma)

[5] Una piattaforma di trasporto è equiparata ad un ascensore da cantiere ai fini della sua immatricolazione.
[6] Da inserire solo per ascensori, piattaforma di trasporto e piattaforma di lavoro auto sollevante su colonne.
[7] Solo per ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
[8] Solo per piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, rientranti nel regime di verifiche D.M. 04/03/1982.

Attenzione datore di lavoro!

Dopo aver considerato l' attrezzatura di lavoro, il suo impiego, l'ambiente in cui viene inserita è d'obbligo considerare l'uomo che andrà ad utilizzarla.

Art. 73 - D.Lgvo. 81/2008 e s.mm.ii.
Informazione, formazione e addestramento

"*Il datore di lavoro provvede:*
Affinché per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori incaricati dispongano di ogni necessaria informazione istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) Alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) Alle situazioni anormali prevedibili.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

ACCORDO SANCITO IN DATA 22.02.2012 REPERTORIO ATTI N° 53/CSR

Grazie per l'attenzione e buon lavoro

INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
Unità Operativa Territoriale di Milano
Direttore U.O.T.: Dott. Ing. Michele De Mattia
Corso di Porta Nuova, 19 | 20122 Milano | Italy

E-mail: milano.r.dipartimento@inail.it
tel 02 6258.6397 | netfax 06 2279.8468

Per modulistica,materiale didattico e linee guida – sede Roma
http://www.ispesl.it http://www.inail.it